

azione del dirigente d'azienda. Una soluzione che, in ogni caso, rappresenterebbe un completo esautoramento dell'organo amministrativo ed una indiretta conferma di quell'incompatibilità.

16. *Clausola statutaria che coinvolge l'intero consiglio di amministrazione per le dimissioni della maggioranza.* — La Corte d'Appello di Venezia, in data 19 novembre 1955 (in « Dir. fall. », 1955, II, 675), confermando, in sede di reclamo, analoga decisione del Tribunale di Venezia in data 6 luglio 1955, ha ritenuto invalida la disposizione dello statuto di una società per azioni, in virtù della quale, qualora si dimetta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, si considerano dimissionari anche i rimanenti membri e, a cura del collegio sindacale, verrà convocata l'assemblea per le nuove nomine. La Corte veneziana ha ritenuto la clausola invalida perchè in frode al disposto dell'art. 2383 c.c. 3° comma, in quanto darebbe luogo ad una revoca indiretta degli amministratori superstiti ad opera della maggioranza ed elusiva, pertanto, della competenza esclusiva dell'assemblea in materia e del diritto al risarcimento del danno a favore degli amministratori quando difetti una giusta causa per la revoca stessa.

Tale conclusione non è stata tuttavia condivisa dalla dottrina, che pure ha riscontrato come la clausola si discosti ancor più profondamente da quella che è la disciplina legale delle dimissioni degli amministratori. Invero, se si vuol attribuire ad essa un qualsiasi ambito di efficacia, bisogna ritenere che implicitamente le dimissioni dei membri della maggioranza vengano considerate immediatamente operative, altrimenti sarebbe esclusa a priori l'eventualità di una rinnovazione totale del consiglio. Deroga valida, tuttavia, trattandosi di norma dettata nell'esclusivo interesse della società, al fine di garantire un'attività il più possibile continua dell'organo amministrativo, e quindi derogabile dalla autonomia statutaria, come valida appare tutta la clausola in questione. Se invero sembra dubbio il tentativo di ridurre a giusta causa di revoca le dimissioni della maggioranza (Giuliani, « Riv. not. », 1956, p. 108) in quanto rimane aperto il problema della mancanza di una delibera assembleare cui riconnettere la cessazione dalla carica della minoranza, non può disconoscersi all'autonomia della società la statuizione, quali ipotesi statutarie di decadenza degli amministratori superstiti, del venir meno della maggioranza, decadenza non priva di un'apprezzabile *ratio*: l'accentuazione del carattere collegiale dell'organo amministrativo (Dalmartello, *Validità ed invalidità della clausola « simul stabunt simul cadent » nella nomina degli amministratori di una società per azioni*, in « Dir. fall. », 1956, II, p. 153 ss.).